

23.073 n Legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici

Disegno del Consiglio federale

del 22 novembre 2023

Decisione del Consiglio nazionale

del 14 marzo 2024

Proposte della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

del 28 giugno 2024

*Adesione al disegno,
salvo osservazione contraria*

Entrare in materia e aderire alla decisione del Consiglio nazionale, salvo osservazione contraria

1

**Legge federale
sul mezzo d'identificazione
elettronico e altri mezzi di
autenticazione elettronici**

(Legge sull'Id-e, LIdE)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 38 capoverso 1, 81 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2023²,

decreta:

¹ RS 101

² FF 2023 2842

Consiglio federale***Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati*****Sezione 1: Oggetto e scopo****Art. 1****Art. 1**

¹ La presente legge disciplina:

- a. l'infrastruttura messa a disposizione dalla Confederazione per l'emissione, la revoca, la verifica, la conservazione e la presentazione di mezzi di autenticazione elettronici (infrastruttura di fiducia);
- b. i ruoli e le responsabilità relativi alla messa a disposizione e all'utilizzo di questa infrastruttura;
- c. il mezzo d'identificazione elettronico emesso dalla Confederazione per persone fisiche (Id-e) e altri mezzi di autenticazione elettronici.

² Ha lo scopo di garantire che:

² ...

a. i provvedimenti tecnici e organizzativi connessi all'emissione e all'utilizzo dei mezzi di autenticazione elettronici siano adeguati al tipo e all'entità del trattamento dei dati, nonché atti a limitare i rischi che tale trattamento implica per la personalità e i diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare applicando i principi:

1. della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita,
2. della sicurezza dei dati,
3. della minimizzazione dei dati,
4. del salvataggio decentralizzato dei dati;

5. della tracciabilità e della possibilità di riutilizzo,
6. del controllo statale costante sull'infrastruttura di fiducia e sul sistema d'informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e;

b. i mezzi di autenticazione elettronici possano essere emessi e utilizzati in tutta sicurezza da privati e autorità;

Consiglio federale***Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

- c. l'Id-e e l'infrastruttura di fiducia corrispondano allo stato attuale della tecnica e alle esigenze dell'accessibilità per i disabili;
- d. l'evoluzione tecnica connessa ai mezzi di autenticazione elettronici non sia limitata inutilmente.

Sezione 2: Infrastruttura di fiducia**Art. 2** Registro di base

¹ L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) mette a disposizione un registro di base accessibile al pubblico e contenente i dati necessari per:

- a. verificare se i mezzi di autenticazione elettronici, come le chiavi crittografiche e gli identificativi, sono stati modificati successivamente;
- b. verificare se i mezzi di autenticazione elettronici e il corrispondente identificativo provengono dall'emittente iscritto nel registro di base;
- c. iscrivere nel registro di fiducia una persona che emette mezzi di autenticazione elettronici (emittente) o che li verifica (verificatore);
- d. verificare se un mezzo di autenticazione elettronico è stato revocato.

² Gli emittenti e i verificatori possono iscrivere nel registro di base i dati che li concernono.

³ Il registro di base non contiene dati relativi ai singoli mezzi di autenticazione elettronici ad eccezione di quelli concernenti la loro revoca.

⁴ I dati relativi alla revoca di un mezzo di autenticazione elettronico non devono consentire di risalire all'identità del titolare o al contenuto del mezzo di autenticazione.

⁵ I dati personali generati in occasione della consultazione del registro di base possono essere:

Consiglio federale***Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

- a. registrati per le finalità di cui all'articolo 57/ lettera b numeri 1–3 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); il Consiglio federale disciplina i termini di conservazione;
- b. analizzati senza riferimento a persone per le finalità di cui all'articolo 57/ lettera b numeri 1–3 LOGA;
- c. analizzati in riferimento a persone ma in modo non nominale per la finalità di cui all'articolo 57n lettera a LOGA; e
- d. analizzati in riferimento a persone in modo nominale per le finalità di cui all'articolo 57o capoverso 1 lettere a e b LOGA.

Art. 3 Registro di fiducia***Art. 3***

¹ L'UFIT mette a disposizione un registro di fiducia accessibile al pubblico e contenente i dati utili per:

- a. la verifica dell'identità indicata da un emittente o un verificatore;
- b. l'utilizzo sicuro dei mezzi di autenticazione elettronici.

² È responsabile della correttezza delle informazioni contenute nel registro di fiducia.

³ Su richiesta di un'autorità federale, cantonale o comunale, conferma, con l'ausilio del registro di fiducia, che un identificativo iscritto nel registro di base appartiene a detta autorità.

⁴ Il Consiglio federale può anche prevedere che, su richiesta di un emittente o di un verificatore privato, l'UFIT confermi che un identificativo gli appartiene.

⁵ L'UFIT iscrive le conferme degli identificativi nel registro di fiducia.

⁴ Su richiesta di un emittente o di un verificatore privato, l'UFIT conferma che un identificativo gli appartiene.

⁵ Iscrive le conferme degli identificativi nel registro di fiducia.

Consiglio federale**Consiglio nazionale****Commissione del Consiglio degli Stati**

⁶ I dati personali generati in occasione della consultazione del registro di fiducia possono essere registrati e analizzati per le finalità di cui all'articolo 2 capoverso 5.

⁷ Il Consiglio federale disciplina la messa a disposizione di altre informazioni che permettono di garantire l'utilizzo sicuro dei mezzi di autenticazione elettronici, quali i dati relativi alla maniera in cui i mezzi di autenticazione elettronici sono utilizzati e i dati che consentono di stabilire chi è autorizzato a emettere e a verificare un determinato tipo di mezzo di autenticazione elettronico.

Art. 3a Sistemi di protezione della sfera privata

La Confederazione può gestire sistemi che proteggano la sfera privata del titolare quando presenta mezzi di autenticazione elettronici.

(*vedi art. 9 cpv. 3*)

Art. 4 Emissione

¹ Chi desidera emettere un mezzo di autenticazione elettronico può farlo mediante l'infrastruttura di fiducia.

² Oltre ai dati stabiliti dall'emittente, il mezzo di autenticazione elettronico deve contenere i dati richiesti per la verifica dell'autenticità e dell'integrità, come una firma elettronica.

Art. 5 Revoca

Gli emittenti possono revocare i mezzi di autenticazione elettronici da loro emessi.

Art. 6 Forma e conservazione dei mezzi di autenticazione elettronici

¹ Il titolare riceve il mezzo di autenticazione elettronico sotto forma di un pacchetto di dati.

² Può conservarlo mediante i mezzi tecnici di sua scelta.

Consiglio federale***Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati*****Art. 7**

Applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici

¹ L'UFIT mette a disposizione un'applicazione che consente al titolare di ricevere, conservare e presentare mezzi di autenticazione elettronici nonché di crearne copie di sicurezza.

² Il Consiglio federale può prevedere che l'UFIT metta a disposizione un sistema in cui il titolare può depositare le copie di sicurezza dei suoi mezzi di autenticazione elettronici conservati nell'applicazione di cui al capoverso 1. L'UFIT si assicura che le copie siano protette dall'accesso da parte di terzi.

³ Il Consiglio federale stabilisce le misure da adottare in caso di inattività prolungata nel sistema, in particolare se le copie di sicurezza non sono aggiornate o utilizzate dai titolari.

Art. 7**Art. 8**

Applicazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici

¹ L'UFIT mette a disposizione un'applicazione che consente di verificare la validità dell'Id-e.

² Il Consiglio federale può prevedere che questa applicazione consenta anche di verificare la validità di altri mezzi di autenticazione elettronici.

Art. 9

Presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici

¹ Quando presenta un mezzo di autenticazione elettronico, il titolare deve poter determinare quali elementi dello stesso e quali informazioni da esso deducibili sono trasmessi al verificatore.

⁴ I dati generati dalla presentazione e dalla verifica dei mezzi di autenticazione elettronica possono essere salvati soltanto con il consenso espresso dell'interessato.

Art. 9

Consiglio federale**Consiglio nazionale****Commissione del Consiglio degli Stati**

² L'emittente di un mezzo di autenticazione elettronico non viene a conoscenza della presentazione o della verifica del mezzo di autenticazione.

³ Nel quadro della gestione del registro di base e del registro di fiducia, l'UFIT non viene a conoscenza del contenuto dei mezzi di autenticazione elettronici presentati e, salvo in base ai dati generati in occasione della consultazione dei suddetti registri, non può risalire all'utilizzo dei mezzi di autenticazione o alle autorità e ai privati coinvolti.

³ Nel quadro della gestione del registro di base, del registro di fiducia e dei sistemi di protezione della sfera privata, l'UFIT non viene a conoscenza del contenuto dei mezzi di autenticazione elettronici presentati e, salvo in base ai dati generati in occasione della consultazione dei suddetti registri, non può risalire all'utilizzo dei mezzi di autenticazione o alle autorità e ai privati coinvolti.

(*vedi art. 3a*)

Art. 10 Segnalazione di ciberattacchi agli emittenti e ai verificatori

Gli emittenti e i verificatori segnalano al Centro nazionale per la cibersicurezza qualsiasi ciberattacco ai loro sistemi.

Art. 11 Codice sorgente dell'infrastruttura di fiducia

¹ L'UFIT pubblica il codice sorgente dei seguenti elementi dell'infrastruttura di fiducia:

- a. il registro di base;
- b. il registro di fiducia;
- c. l'applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici e il corrispondente sistema per le copie di sicurezza;
- d. l'applicazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici.

Art. 10

... ... segnalano all'Ufficio federale della cibersicurezza qualsiasi ciberattacco ai loro sistemi.

Art. 11

¹ L'UFIT divulga il codice sorgente dei seguenti elementi dell'infrastruttura di fiducia:

^{1bis} L'UFIT non pubblica il codice sorgente o parti di esso se i diritti di terzi o motivi importanti in materia di sicurezza escludono o limitano questa possibilità.

(*vedi art. 25 cpv. 6 e 7*)

Consiglio federale***Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

² Se la sicurezza informatica lo esige, l'UFIT non pubblica il codice sorgente o una sua parte.

² Pubblica direttive sulla divulgazione coordinata delle vulnerabilità.

³ Con il concorso di terzi idonei, verifica periodicamente la sicurezza dell'infrastruttura di fiducia.

Sezione 3: Id-e**Art. 12** Forma

L'Id-e è emesso come mezzo di autenticazione elettronico dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) mediante l'infrastruttura di fiducia.

Art. 13 Requisiti personali

Soddisfa i requisiti personali per ottenere un Id-e chi al momento dell'emissione:

- a. è titolare di uno dei documenti seguenti:
 - 1. un documento d'identità valido conformemente alla legge del 22 giugno 2001⁴ sui documenti d'identità (LDI),
 - 2. una carta di soggiorno per stranieri valida conformemente alla legislazione federale sugli stranieri, l'integrazione e l'asilo, o
 - 3. una carta di legittimazione valida conformemente alla legislazione sullo Stato ospite;
- b. ha richiesto un documento di cui alla lettera a e soddisfa i requisiti applicabili all'emissione dello stesso.

Art. 14 Contenuto

¹ L'Id-e contiene i seguenti dati personali:

- a. cognome ufficiale;
- b. nomi;

Consiglio federale***Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

- c. data di nascita;
- d. sesso;
- e. luogo d'origine;
- f. luogo di nascita;
- g. cittadinanza;
- h. immagine del viso;
- i. numero AVS.

² Contiene i seguenti dati aggiuntivi:

- a. numero;
- b. data di emissione;
- c. data di scadenza;
- d. indicazioni sul documento utilizzato durante la procedura di emissione dell'Id-e, in particolare il tipo e la data di scadenza;
- e. indicazioni sulla procedura di emissione.

³ Può contenere ulteriori indicazioni, in particolare il nome del rappresentante legale, il cognome d'affinità, il nome ricevuto in un ordine religioso, il nome d'arte o il nome dell'unione domestica registrata nonché la menzione di segni particolari, se queste indicazioni figurano sul documento d'identità utilizzato nella procedura di emissione dell'Id-e.

Art. 15 Richiesta

¹ Chi desidera ottenere un Id-e deve richiederlo a fedpol.

² È possibile richiedere l'emissione simultanea di più Id-e.

³ I minorenni e le persone sotto curatela generale devono presentare la dichiarazione di consenso del loro rappresentante legale.

Consiglio federale***Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati*****Art. 16** Verifica dell'identità**Art. 16****Art. 16**

¹ La persona per la quale è richiesto l'Id-e fa verificare la sua identità:

- a. in linea da fedpol; oppure
- b. di persona presso uno dei servizi o delle autorità competenti designati in Svizzera dai Cantoni o all'estero dal Consiglio federale.

² Al fine di verificare l'identità della persona, il suo viso è messo a confronto con l'immagine del viso registrata nel:

- a. sistema d'informazione relativo ai documenti d'identità (ISA) di cui all'articolo 11 LDI⁵;
- b. sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 2003⁶ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo;
- c. sistema d'informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri di cui all'articolo 1 della legge federale del 18 dicembre 2020⁷ sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri.

³ Fedpol può rilevare dati biometrici per effettuare il confronto previsto al capoverso 2.

³ Se verifica in linea l'identità, fedpol può rilevare dati biometrici per effettuare il confronto previsto al capoverso 2.

Art. 16

¹ ...

Maggioranza**Minoranza (Schwander)**

- a. *Stralciare*

³ Il confronto previsto al capoverso 2 può essere effettuato in modo automatizzato.

⁴ Se verifica in linea l'identità, fedpol può rilevare dati biometrici per effettuare il confronto previsto al capoverso 2.

⁵ RS 143.1

⁶ RS 142.51

⁷ RS 235.2

Consiglio federale***Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati*****Art. 17 Emissione**

Fedpol emette l'Id-e se:

- a. i requisiti di cui all'articolo 13 sono soddisfatti; e
- b. l'identità della persona per la quale l'Id-e è richiesto ha potuto essere verificata.

Art. 17**Art. 17**

² Stabilisce un legame tra l'Id-e emessa e il suo titolare.

³ L'Id-e è emessa nell'applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici di cui all'articolo 7 capoverso 1.

⁴ Il Consiglio federale può riconoscere le applicazioni di offerenti privati e autorizzarne l'utilizzo per la conservazione e la presentazione di Id-e. Può disciplinare le relative condizioni di riconoscimento, riguardanti in particolare:

- a. i requisiti tecnici e di sicurezza e la loro verifica;
- b. i requisiti concernenti la registrazione e la comunicazione dei dati e la loro verifica;
- c. gli standard e i protocolli tecnici applicabili a tali applicazioni, nonché la loro verifica periodica.

Art. 18 Revoca

Fedpol revoca senza indugio l'Id-e:

- a. se lo chiede il titolare;
- b. nel caso in cui il titolare sia un minorenne o una persona sotto curatela generale, se lo chiede il suo rappresentante legale;
- c. se vi è il fondato sospetto di un utilizzo abusivo o di un conseguimento fraudolento dell'Id-e;
- d. se apprende:
 1. che il documento utilizzato per la procedura di emissione dell'Id-e è stato ritirato, o che

Art. 18

...

Consiglio federale**Consiglio nazionale****Commissione del Consiglio degli Stati**

- 2. il titolare è deceduto;
- e. se è emesso un nuovo Id-e per la stessa persona.
 - f. se la sua sicurezza non può essere garantita.

Art 19 Procedure

Il Consiglio federale disciplina le seguenti procedure connesse all'Id-e:

- a. la presentazione della richiesta di emissione;
- b. la verifica dell'identità;
- c. l'emissione;
- d. la revoca.

Art. 20 Durata di validità

La durata di validità dell'Id-e è limitata. Essa è fissata dal Consiglio federale.

Art. 21 Obblighi di diligenza del titolare

¹ Il titolare di un Id-e adotta le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per evitare qualsiasi utilizzo abusivo del proprio Id-e.

² Segnala senza indugio a fedpol ogni sospetto di utilizzo abusivo del proprio Id-e.

Consiglio federale	Consiglio nazionale	Commissione del Consiglio degli Stati
Art. 22 Obbligo di diligenza del verificatore	Art. 22	Art. 22
¹ Il verificatore può chiedere la trasmissione dei dati personali contenuti nell'Id-e se:	¹ ...	¹ ...
a. la legislazione prevede la verifica dell'identità o di un aspetto dell'identità del titolare; o se		
b. ne dipende l'affidabilità della transazione, in particolare per prevenire frodi o un'usurpazione d'identità.	b. è assolutamente necessario ai fini dell'affidabilità della transazione, in particolare per prevenire frodi o un'usurpazione d'identità.	
² L'UFIT iscrive le violazioni delle condizioni di cui al capoverso 1 nel registro di fiducia e può escludere il verificatore dallo stesso.	² L'UFIT iscrive le violazioni delle condizioni di cui al capoverso 1 nel registro di fiducia, rendendole visibili al titolare in occasione della transazione, e può escludere il verificatore dallo stesso.	
Art. 23 Obbligo di accettare l'Id-e		Art. 23
Ogni autorità od organo che adempie compiti pubblici deve accettare l'Id-e se ricorre all'identificazione elettronica in esecuzione del diritto federale.	 se ricorre all'identificazione in esecuzione del diritto federale.
Art. 24 Alternativa alla presentazione di un Id-e		
Chi accetta l'Id-e o parti di esso come mezzo di autenticazione deve anche accettare uno dei documenti di cui all'articolo 13 se il titolare si presenta di persona.		
Art. 25 Sistema d'informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e	Art. 25	Art. 25
¹ Fedpol gestisce un sistema d'informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e.		
² Il sistema d'informazione contiene:		
a. i dati di cui all'articolo 14 capoverso 2 concernenti gli Id-e richiesti ed emessi;		
b. i dati relativi alla procedura di emissione necessari per fornire assistenza tecnica,		

Consiglio federale***Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

allestire statistiche o condurre indagini in merito al conseguimento fraudolento o all'utilizzo abusivo di un Id-e;

c. le indicazioni relative alla revoca di un Id-e.

³ Accede ai dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 tramite un'interfaccia con i seguenti sistemi d'informazione:

- a. ISA;
- b. SIMIC;
- c. registro elettronico dello stato civile di cui all'articolo 39 del Codice civile⁸;
- d. registro centrale degli assicurati di cui all'articolo 71 capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1946⁹ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- e. Ordipro.

⁴ I dati ottenuti tramite queste interfacce possono essere trattati esclusivamente allo scopo di emettere e di revocare gli Id-e. Essi non sono conservati nel sistema d'informazione.

⁵ Fedpol pubblica direttive sulla divulgazione coordinata delle vulnerabilità e verifica periodicamente la sicurezza del sistema d'informazione con il concorso di terzi idonei.

⁶ Pubblica il codice sorgente del software del sistema d'informazione.

⁷ Non pubblica il codice sorgente o parti di esso se i diritti di terzi o motivi importanti in materia di sicurezza escludono o limitano questa possibilità.

(*vedi art. 11 cpv. 1^{bis}*)

⁸ RS 210

⁹ RS 831.10

Consiglio federale***Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

Art. 26 Conservazione e distruzione dei dati

¹ I seguenti dati contenuti nel sistema d'informazione sono distrutti allo scadere dei termini indicati di seguito:

- a. i dati concernenti gli Id-e richiesti ed emessi nonché le indicazioni relative alla revoca degli Id-e: 20 anni a partire dalla data della richiesta o dell'emissione dell'Id-e;
- b. i dati relativi alla procedura di emissione, compresi i dati biometrici di cui all'articolo 16 capoverso 3, necessari per condurre un'indagine in merito a un conseguimento fraudolento di un Id-e: cinque anni dopo la scadenza dell'Id-e.

² Tutti gli altri dati sono distrutti 90 giorni dopo la loro registrazione nel sistema.

³ Sono fatte salve le disposizioni federali in materia di archiviazione.

Art. 26

¹ ...

- b. i dati relativi alla procedura di emissione, compresi i dati biometrici di cui all'articolo 16 capoverso 3, necessari per condurre un'indagine in merito a un conseguimento fraudolento di un Id-e e conservati esclusivamente a tal fine: cinque anni dopo la scadenza dell'Id-e.

Sezione 4: Accessibilità per disabili**Art. 27**

¹ Fedpol si assicura che la procedura di ottenimento dell'Id-e sia accessibile ai disabili.

² L'UFIT si assicura che le applicazioni di cui agli articoli 7 e 8 siano accessibili ai disabili.

³ Le autorità che utilizzano l'infrastruttura di fiducia per emettere e verificare mezzi di autenticazione elettronici si assicurano che le loro procedure di ottenimento e l'utilizzo di tali mezzi siano accessibili ai disabili.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le misure da adottare per garantire l'accessibilità ai disabili.

Consiglio federale**Consiglio nazionale****Commissione del Consiglio degli Stati****Sezione 5: Assistenza tecnica****Art. 28**

Fedpol e l'UFIT offrono agli utenti un servizio di assistenza tecnica nel quadro dell'emissione dell'Id-e e dell'utilizzo dell'infrastruttura di fiducia.

Sezione 6: Evoluzione tecnica**Art. 29**

¹ Se l'evoluzione tecnica lo esige per raggiungere gli scopi della presente legge, il Consiglio federale può ampliare con elementi supplementari l'infrastruttura di fiducia e il sistema d'informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e.

² Nella misura in cui le nuove disposizioni di cui al capoverso 1 prevedono il trattamento di dati personali degni di particolare protezione o necessitano di una base legale formale per altri motivi, l'ordinanza del Consiglio federale decide:

- a. se, entro un termine di due anni dopo la sua entrata in vigore, il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale un pertinente disegno di base legale;
- b. se l'Assemblea federale respinge il disegno del Consiglio federale; o
- c. quando entra in vigore la base legale prevista.

Consiglio federale***Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati*****Sezione 7: Emolumenti****Art. 30**

¹ L'UFIT riscuote un emolumento dagli emittenti e dai verificatori per i dati che iscrivono nel registro di base e per i dati di cui chiedono l'iscrizione nel registro di fiducia.

² Le autorità comunali e cantonali non pagano alcun emolumento.

³ Le persone per le quali è richiesto un Id-e non pagano alcun emolumento per l'emissione e la revoca dell'Id-e.

⁴ I Cantoni possono prevedere che il competente servizio riscuota un emolumento per le prestazioni fornite sul posto.

⁵ Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti conformemente all'articolo 46a LOGA¹⁰.

Sezione 8: Trattati internazionali**Art. 31**

¹ Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali per agevolare l'utilizzo e il riconoscimento legale dell'Id-e svizzero all'estero nonché il riconoscimento di Id-e stranieri in Svizzera.

² Emane le disposizioni necessarie per l'attuazione dei trattati internazionali che riguardano gli oggetti di cui al capoverso 1.

Sezione 9: Disposizioni finali**Art. 32** Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione, concorrenti in particolare:

- a. il formato dei mezzi di autenticazione elettronici;

Consiglio federale**Consiglio nazionale****Commissione del Consiglio degli Stati**

- b. gli standard e i protocolli per le procedure di comunicazione dei dati, in particolare nel quadro dell'emissione e della presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici;
- c. le componenti e le modalità di funzionamento del registro di base, del registro di fiducia, dell'applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici e dell'applicazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici;
- d. i giustificativi da presentare per l'iscrizione nel registro di fiducia;
- e. i provvedimenti tecnici e organizzativi da adottare per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nel quadro della messa a disposizione, della gestione e dell'utilizzo dell'infrastruttura di fiducia;
- f. le componenti, le interfacce e le modalità di funzionamento del sistema di informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e.

Art. 33 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 34 Disposizione transitoria

¹ L'obbligo di accettare l'Id-e (art. 23) deve essere rispettato al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore di detta disposizione.

² Il Consiglio federale può prevedere che l'infrastruttura di fiducia e l'Id-e siano messi a disposizione in modo scaglionato su due anni al massimo dall'entrata in vigore della presente legge; il provvedimento può interessare in particolare:

- a. le funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 7;

Art. 34

² ...

- a. l'accessibilità del registro di fiducia agli emittenti o verificatori privati secondo l'articolo 3 capoverso 4;

Consiglio federale**Consiglio nazionale****Commissione del Consiglio degli Stati**

- b. il numero di Id-e emessi in linea;
- c. la verifica dell'identità di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera b.
- b. le funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 7;
- c. il numero di Id-e emessi in linea;
- d. la verifica dell'identità di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera b.

Art. 35 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale****Commissione del Consiglio degli Stati**

Allegato
(art. 33)

Allegato
(art. 33)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 2003¹¹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 Procedura di richiamo

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;

a^{bis}. autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale (CP) o dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM);

b. ...

c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di:

1. scambi di informazioni di polizia,
2. inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria,
3. procedure d'estradizione,

Art. 9 cpv. 1 lett. c n. 7^{bis} e 2 lett. c n. 3

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di:

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

- 4. assistenza giudiziaria e amministrativa,
- 5. perseguitamento ed esecuzione penali in via sostitutiva,
- 5^{bis}. trasferimento di condannati,
- 5^{ter}. esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva,
- 6. lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata,
- 6^{bis}. lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplosive,
- 7. controllo di documenti d'identità,
- 8. ricerche di persone scomparse,
- 9. controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;
- g. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

- h. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS;
- i. autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;
- j. uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata;
- k. Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;
- l. Servizio delle attività informative della Confederazione:
 - 1. per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn),
 - 2. per l'adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrl e della LASi,
 - 3. per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrl;
- m. servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio;

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

- n. autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
- o. autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio;
- p. Ufficio federale di polizia, per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrl.

² La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b. autorità competenti per l'esecuzione dell'e-spulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM;
- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:

1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplosive, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca infor-

² La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

- matizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indeginità ai sensi dell'articolo 53 LAsi,
2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 LAsi;
 3. per l'adempimento dei loro compiti in virtù della legge sull'Id-e;
 - d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;
 - e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
 - f. Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;
 - g. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS;
 - h. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;
 - i. uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata;
 - j. Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

- k. autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d'asilo;
- l. Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAln, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrl e della LAsi;
- m. servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio;
- n. autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
- o. autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati*****2. Legge del 22 giugno 2001¹³ sui documenti d'identità****Art. 1 Documenti d'identità**

¹ Ogni cittadino svizzero ha il diritto di ottenere un documento d'identità per ogni tipo di documento.

² I documenti d'identità ai sensi della presente legge servono a comprovare la cittadinanza svizzera e l'identità del titolare.

³ Il Consiglio federale determina i tipi di documenti e disciplina le particolarità dei documenti d'identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche o alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.

Art. 1 cpv. 3, secondo periodo

³ ...

... Queste persone possono

essere straniere.

Art. 11 Sistema d'informazione*Art. 11 cpv. 2, secondo periodo*

¹ L'Ufficio federale di polizia gestisce un sistema d'informazione. Tale sistema contiene i dati personali che figurano nel documento d'identità e quelli che vi sono registrati, nonché i dati seguenti:

- a. autorità di rilascio e servizio preposto all'allestimento del documento d'identità;
- b. luogo di nascita;
- c. altri luoghi d'origine;
- d. nomi dei genitori;
- e. data del primo e del nuovo rilascio, modifiche dei dati contenuti nel documento d'identità;
- f. iscrizioni inerenti al blocco, al deposito, al rifiuto, alla perdita o al ritiro del documento d'identità;
- g. iscrizioni inerenti alle misure di protezione di minorenni o persone sotto curatela generale riferite al rilascio di documenti;

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

- h. firma o firme del rappresentante legale per documenti intestati a minorenni;
- i. iscrizioni inerenti alla perdita e all'annullamento della cittadinanza;
- j. particolarità dei documenti d'identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche o alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.

² Il trattamento dei dati serve per rilasciare i documenti d'identità e per impedirne il rilascio non autorizzato e l'impiego abusivo.

² ...

... Serve anche per adempiere questi compiti nel quadro della legge del ...¹⁴ sull'Id-e.

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati*****3. Codice civile¹⁵****Art. 43a****Art. 43a cpv. 4 n. 9**

V. Protezione e divulgazione dei dati

¹ Il Consiglio federale provvede, nell'ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.

² Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.

³ Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all'adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.

^{3bis} Le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato nell'ambito della loro attività ufficiale.

⁴ Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

1. le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri;
2. il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;
3. il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA di cui all'articolo 3 della legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale;

⁴ Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

4. il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse;
5. il Servizio delle attività informative della Confederazione per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative;
6. le autorità competenti per la tenuta dei registri cantonali e comunali degli abitanti ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri;
7. il servizio federale competente per la tenuta del registro centrale degli assicurati di cui all'articolo 71 capoverso 4 lettera a della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
8. i servizi federali competenti per la gestione del registro degli Svizzeri all'estero di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri.
9. il servizio federale incaricato dell'emissione dell'Id-e per l'adempimento dei suoi compiti in virtù della legge del ...¹⁶ sull'Id-e.

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati*****4. Legge federale dell'11 aprile 1889¹⁷
sulla esecuzione e sul fallimento****Art. 33a****Art. 33a cpv. 2^{bis}**

A^{bis}. Trasmissione per via elettronica

¹ Un atto scritto può essere trasmesso per via elettronica agli uffici di esecuzione e agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigilanza.

² L'atto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la procedura collettiva.

^{2bis} Se l'atto è trasmesso per via elettronica tramite una piattaforma della Confederazione, è sufficiente presentare un Id-e ai sensi della legge del ...¹⁸ sull'Id-e anziché una firma elettronica qualificata. Il Consiglio federale designa le piattaforme che possono essere utilizzate a tale scopo.

³ Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. il formato dell'atto e dei relativi allegati;
- b. le modalità di trasmissione;
- c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

17 RS 281.1

18 RS ...

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

**5. Legge federale del 19 giugno 2015¹⁹
sulla cartella informatizzata del
paziente**

Art. 7 Identità elettronica

¹ Per trattare dati nella cartella informatizzata, devono disporre di un'identità elettronica sicura:

- a. i pazienti;
- b. i professionisti della salute.

² Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi all'identità elettronica, gli strumenti d'identificazione e la procedura per la loro emissione.

Art. 7 Strumento d'identificazione elettronico

¹ Per accedere alla cartella informatizzata del paziente, devono disporre di uno strumento d'identificazione elettronico sicuro:

- a. i pazienti;
- b. i professionisti della salute.

² Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi agli strumenti d'identificazione e la procedura per la loro emissione.

Art. 11 Obbligo di certificazione

Devono essere certificati da un organismo riconosciuto:

- a. le comunità e le comunità di riferimento;
- b. i portali d'accesso;
- c. gli emittenti di strumenti d'identificazione.

Art. 11 lett. c

Devono essere certificati da un organismo riconosciuto:

- c. gli emittenti privati di strumenti d'identificazione.

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati*****6. Legge del 18 marzo 2016²⁰ sulla firma elettronica**

Art. 9 Rilascio dei certificati regolamentati

Art. 9 cpv. 4 primo periodo e 4^{bis}

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti esigono dalle persone che chiedono il rilascio di un certificato regolamentato:

- a. che si presentino personalmente e provino la loro identità, se sono persone fisiche;
- b. che un loro rappresentante si presenti personalmente e provi la sua identità e il potere di rappresentanza, se sono unità IDI e non persone fisiche.

² I prestatori di servizi di certificazione verificano che le qualifiche professionali e le altre qualità specifiche (art. 7 cpv. 3 lett. a) siano state confermate dall'organismo competente.

³ Nel caso sia indicato un potere di rappresentanza (art. 7 cpv. 3 lett. b), i prestatori di servizi di certificazione verificano che l'unità IDI abbia dato il proprio consenso.

⁴ Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certificato può provare la propria identità ed eventualmente le proprie qualità specifiche. Può prevedere che, a determinate condizioni, il richiedente non sia tenuto a presentarsi personalmente.

⁴ Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certificato può provare la propria identità ed eventualmente le proprie qualità specifiche. ...

⁵ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti si accertano inoltre che la persona che chiede un certificato regolamentato sia in possesso della relativa chiave crittografica privata.

Art. 9

⁴ Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certificato può provare la propria identità ed eventualmente le proprie qualità specifiche. (*Stralciare il resto*)

^{4bis} Se prova la sua identità mediante un Id-e ai sensi della legge del ...²¹ sull'Id-e, il richiedente non è tenuto a presentarsi personalmente. Il Consiglio federale può prevedere che il richiedente che prova, con la necessaria affidabilità, la propria identità in altro modo sia parimenti esonerato dal presentarsi personalmente.

20 RS 943.03

21 RS ...

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

⁶ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono delegare a terzi (uffici di registrazione) l'identificazione di un richiedente. Rispondono della corretta esecuzione di questo compito da parte dell'ufficio di registrazione.

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

7. Legge federale del 17 marzo 2023²² concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità

Art. 11 Messa a disposizione e utilizzo di mezzi TIC da parte delle autorità federali

Art. 11 cpv. 3^{bis}

¹ La Cancelleria federale può disporre che le autorità federali assoggettate alla presente legge mettano a disposizione a livello centralizzato determinate tecnologie dell'informazione e della comunicazione (mezzi TIC) e le prestazioni di servizi a esse connesse ai fini dell'adempimento dei compiti delle autorità.

² Può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge a utilizzare determinati mezzi TIC se questi servono all'adempimento dei compiti delle autorità.

³ Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere mezzi TIC a disposizione dei Cantoni e dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato, se a queste ultime spetta l'esecuzione del diritto federale. Possono mettere a disposizione mezzi TIC per l'esecuzione del diritto cantonale se:

- a. tali mezzi sono messi contemporaneamente a disposizione per l'adempimento dei compiti delle autorità federali;
- b. non è compromesso l'adempimento dei compiti principali dell'autorità federale interessata; e
- c. non sono necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale******Commissione del Consiglio degli Stati***

^{3bis} Come mezzo TIC ai sensi dei capoversi 1–3, la Cancelleria federale gestisce un sistema che, sulla base dell’Id-e secondo la legge del ...²³ sull’Id-e, permette di identificare le persone fisiche.

⁴ I Cantoni assumono i costi in misura proporzionale all’utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei mezzi TIC. Il Consiglio federale ne determina il calcolo.

⁵ I mezzi TIC il cui utilizzo richiede ulteriori basi legali, segnatamente in quanto riguarda i diritti e gli obblighi di privati in materia di protezione dei dati o di diritto procedurale, possono essere messi a disposizione soltanto se tali basi legali esistono.

Disegno del Consiglio federale

del 22 novembre 2023

Decisione del Consiglio nazionale

del 14 marzo 2024

Adesione al disegno

Proposta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

del 28 giugno 2024

Entrare in materia e aderire

2

**Decreto federale
che stanzia crediti d'impegno
per l'implementazione e la
gestione dell'Id-e**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del
22 novembre 2023²,

decreta:

¹ RS 101

² FF 2023 2842

Consiglio federale**Consiglio nazionale****Commissione del Consiglio degli Stati****Art. 1**

*Art. 1 ▽ Freno alle spese (cpv. 2 lett. a e b) Art. 1 ▽ Freno alle spese (cpv. 2 lett. a e b)
(maggioranza qualificata raggiunta)*

¹ Per i progetti pilota e l'implementazione dell'infrastruttura di fiducia dell'Id-e è stanziato un credito aggiuntivo di 15,3 milioni di franchi in aggiunta al credito d'impegno destinato alla fase pilota dell'infrastruttura di fiducia dell'Id-e e del portafoglio.

² Per la gestione e l'ulteriore sviluppo dell'Id-e sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

- a. per l'infrastruttura di fiducia dell'Id-e un credito d'impegno di 64,9 milioni di franchi;
- b. per l'infrastruttura che serve a emettere l'Id-e un credito d'impegno di 20,2 milioni di franchi.

Art. 2

¹ I crediti d'impegno di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono liberati al momento della messa in esercizio dell'Id-e.

² Il Consiglio federale può trasferire i residui del credito aggiuntivo di cui all'articolo 1 capoverso 1 sui crediti d'impegno di cui all'articolo 1 capoverso 2.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.